



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 22 dicembre 2016

Prot. n. 5420 /ARA GL/sg

Oggetto: PAN fitofarmaci.
Sentenza TAR Lazio.
n. 12733/2016.
Circolare pubblica.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

IN EVIDENZA

Poche ore fa (*dopo un'attesa inverosimilmente durata sette mesi*) il TAR Lazio ha pubblicato la sentenza in oggetto emarginata, che **ha respinto** il ricorso dello scrivente Collegio Nazionale.

La sentenza di rigetto, per quanto amareggi, va tuttavia esaminata nella sua intierezza, prestandosi alle seguenti considerazioni:

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

1. In primo luogo il TAR, respingendo sul punto le richieste dell'Avvocatura dello Stato, riconosce che il DM 22 gennaio 2014 è un atto diverso e disgiunto dal D. Lgs. n. 150/2012, autonomamente impugnabile (p. 17, ultimo comma della sentenza); ciò consente, da un lato, di vedere confermato l'impianto del giudizio intentato dallo scrivente Collegio Nazionale e, dall'altro, apre indiscutibilmente la strada per proporre ricorso al Consiglio di Stato, senza che possano più essere poste eccezioni di inammissibilità.
2. Il TAR poi riconosce fondata la questione posta dallo scrivente, relativa all'esistenza di una contraddizione fra il D.Lgs. n. 150/2012, art. 8 (*nella parte in cui prevede **per tutti i soggetti** il rilascio di certificato di consulente fitosanitario, a seguito della frequenza di appositi corsi regionali*), ed il DM 22.1.2014, che prevede invece casi di esonero dai corsi medesimi. Al riguardo il TAR ritiene che queste esenzioni siano legittime in quanto (pagina 20, ultimo capoverso della sentenza):

*“mediante la previsione di tali ipotesi di esenzione dalla frequenza dei corsi e anche dall'esame, il PAN ha dato attuazione alla previsione di cui all'art. 5, comma 2, della direttiva 2009/128/CE, che consente di valutare il conseguimento delle necessarie conoscenze al fine del rilascio della abilitazione **anche con mezzi diversi dalla frequenza di corsi di formazione professionale**.*

Peraltro, tali ipotesi derogatorie sono state individuate dal PAN nell'esercizio di poteri discrezionali e inoltre -per la sola attività di consulenza- l'applicazione di tali deroghe è ulteriormente rimessa a Regioni e Province autonome.”

questa statuizione rappresenta una evidente conferma della legittimità delle delibere di due Regioni (la Calabria e la Sardegna) che avevano deciso di rilasciare il certificato di Consulente fitosanitario agli iscritti negli Albi professionali, in possesso di determinati titoli di studio, in esenzione da qualunque corso od esame.

Questi certificati “in esenzione” sono dunque da ritenersi validi, ed anzi è il momento per proporre ad altre Regioni di seguire l'esempio delle indicate due più virtuose. E qui finiscono le note positive.

Non sono invece condivisibili le conclusioni proposte dal TAR per respingere il ricorso, posto che:

- a. il fatto che, a livello europeo, venga data particolare importanza alla formazione ed all'aggiornamento professionale non vale certamente a superare il dato normativo della “riserva di legge” in materia fitosanitaria prevista in capo agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati dalla legge n. 215/1986 e successive modificazioni. Non vi può essere dubbio che l'impugnato DM 22 gennaio 2014, sotto questo profilo, sia viziato da irragionevolezza;

- b. la circostanza che le Regioni, liberamente e senza alcun criterio di indirizzo generale, possano a loro piacimento applicare deroghe all'obbligo dei corsi e degli esami *-per il rilascio delle certificazioni- anche per le attività soggette a “riserva di legge” professionale*, evidenzia ancor di più la dedotta irragionevolezza, che ha come ulteriore effetto quello di trattare illegittimamente in maniera diversa soggetti uguali (si pensi al caso di due professionisti con lo stesso titolo di studio ed esperienza, iscritti nello stesso Albo ma residenti in due Regioni diverse, una che consente le esenzioni e l'altra no);
- c. sempre con riferimento all'importanza dell'aggiornamento e della formazione la sentenza non considera l'obbligo (DPR 137/2012), vigente per tutti i liberi professionisti, della “formazione continua”. Né l'argomento può essere eluso affermando, come fa il TAR, che detta formazione non è “necessariamente focalizzata” sulle materie fitoiatriche perché, a quel punto, l'ulteriore conseguenza è che la sentenza avrebbe dovuto indicare come “automatico” il rilascio del certificato di “Consulente fitoiatrico” (in esenzione da corsi ed esami regionali) in tutti i casi in cui gli iscritti negli Albi dimostrassero di avere seguito adeguati corsi in materia fitoiatrica, nell'ambito della loro “formazione continua obbligatoria”. Invece questo principio non è declinato in sentenza.

Per tutti questi motivi già domani il Consiglio dello scrivente Collegio Nazionale procederà ad una compiuta valutazione della sentenza n. 12733/2016, per eventualmente impugnarla in appello innanzi al Consiglio di Stato; si evidenzia inoltre che la sentenza n. 12733/2016 sarà pubblicata domattina nel sito **www.agrotecnici.it-Sezione NEWS** e nei profili *social* del Collegio Nazionale.

Benché il rigetto del nostro ricorso rappresenti una evidente battuta di arresto, ciò non rende minore la determinata volontà dello scrivente Collegio Nazionale, e di tutta la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, di proseguire la battaglia per il rispetto delle proprie prerogative professionali: tutti gli iscritti nell'Albo devono sapere che non molleremo la presa, né quella giudiziaria né quella politica, fino al pieno raggiungimento del risultato.

Con questo impegno, che è una promessa, si coglie l'occasione per porgere, anche a nome di tutto il Consiglio Nazionale, i più sinceri auguri di un sereno Santo Natale e di un buon Anno nuovo.

IL PRESIDENTE f.f.


(Lorenzo GALLO)